



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 19/04/2021 al 10/05/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 313

del 14/04/2021

Tit. di Class. 1.1.02

D172

MSA

OGGETTO: Concessione aspettativa non retribuita – art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, per l'area del comparto – dipendente matricola n. 309637.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota del 31 marzo 2021 protocollo n. 10386, con la quale la dipendente matricola n. 309637, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia a tempo pieno indeterminato assegnata all' U.O.C. Neurologia del Presidio Ospedaliero Bassini, chiede di poter usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, a decorrere dal 21 aprile 2021 per 12 mesi, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL 20 settembre 2001, per l'area del comparto;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'U.O.C. SITRA Dott. Galli Gianfranco, conservato in atti;

RICORDATO l'art 12, comma 1 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede la concessione di un periodo di aspettativa per esigenze di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto che prevede qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera a) e b) della Legge 335/1995 e successive modi-

fiche ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

DATO ATTO che con la concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipendente risulta essere di giorni 365 (trecentosessantacinque) su un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio; tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;

ATTESO che l'U.O.C. proponente ha acquisito dall'U.O.C. Bilancio e Risorse finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di concedere alla dipendente matricola n. 309637, Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia a tempo pieno indeterminato assegnata all' U.O.C. Neurologia del Presidio Ospedaliero Bassini, un periodo di aspettativa non retribuita per educazione ed assistenza figli, ai sensi dell'art 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 per l'area del comparto, a decorrere dal 21 aprile 2021 per un ~~(1)~~ anno;
2. di dare atto che con la concessione in argomento, il periodo di aspettativa complessivo usufruito dalla dipendente risulta essere di giorni 365 (trecentosessantacinque) un periodo massimo concedibile di 12 mesi in un triennio; tale periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;



6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 10/2021 – Tit. di class. 01.04.04)

Parere favorevole:


IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)


IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)


IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)


IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 14 APR. 2021, avente all'oggetto:

“Concessione aspettativa non retribuita – art. 12, comma 1 e comma 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001, per l'area del comparto – dipendenti matricola n. 309637”

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Risorse Umane e Organizzazione
e Responsabile del procedimento
(dott. Lelio Viverit)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)